

Pubblicato il 31/08/2022

N. 00503/2022 REG.PROV.CAU.
N. 01077/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1077 del 2022, proposto da Associazione Italiana per il World Wide Fund For Nature (W.W.F. Italia) O.N.L.U.S., Legambiente Sicilia, Lega Italiana Protezione Uccelli (L.I.P.U.) Odv, Ente Nazionale Protezione Animali (Enpa) O.N.L.U.S., Lega per L'Abolizione della Caccia (Lac), Lndc Animal Protection, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonella Bonanno, Nicola Giudice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Siciliana - Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege

in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

nei confronti

Un.A.Ve.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Girolamo Rubino, Massimiliano Valenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Liberi Cacciatori Siciliani, Associazione Nazionale Cacciatori, Associazione Italcaccia Sicilia, Liberi Cacciatori Siciliani, Associazione Nazionale Cacciatori, Associazione Italcaccia Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Alfio Barbagallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Unione Associazioni Venatorie Siciliane Un.A.Ve.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Girolamo Rubino, Massimiliano Valenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Associazione Nazionale Libera Caccia, Associazione Caccia Sport e Natura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Fabio Cantarella, Alessandro Pizzarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Federazione Italiana della Caccia-Consiglio Regionale della Sicilia, Comitato Regionale Annu - Associazione dei Migratoristi Italiani per la Conservazione dell'Ambiente Naturale, U.N. Enalcaccia pro tempore, Delegazione Regionale per la Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Accursio Gagliano, Accursio Augello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

-decreto assessoriale, pubblicato sul sito web istituzionale in data 27/05/2022 e, per estratto-annuncio, sulla G.U.R.S. n. 23 del 27 maggio 2022, avente ad oggetto “Calendario Venatorio 2022/2023”, con il quale l’Assessore dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana ha regolamentato i periodi e le specie dell’attività venatoria in aperto contrasto con il parere obbligatorio dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA1 prot. n. 23712 del 28/04/2022, con le prescrizioni del Piano Regionale Faunistico-Venatorio 2013-20182 (di seguito: PRFV 2013- 218) nonché con la Legge-quadro di tutela della fauna n. 157/1992 e la recepita normativa internazionale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Rilevato che, in data 30.08.2022, la parte ricorrente ha chiesto l’emissione di un decreto monocratico ex art. 56 c.p.a., sostenendo che la nota dirigenziale emessa dall’Amministrazione resistente prot. N. 70966 in data 26.08.2022 ingenererebbe nei cacciatori l’erronea convinzione che la tortora selvatica possa già essere oggetto di caccia dal 1° settembre, in evidente violazione di quanto disposto da questa Sezione con ordinanza cautelare 467/2022;

Ritenuto che, in sostanza, la parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione della predetta ordinanza cautelare, ex art. 59 c.p.a., ritenendola in parte ineseguita dall’Amministrazione resistente;

- che, come eccepito dall’UN.A.VES e dai Liberi Cacciatori Siciliani,

l'istanza ex art. 56 c.p.a. è inammissibile, atteso che “nel processo amministrativo è inammissibile la richiesta di un decreto presidenziale, ai sensi dell'art. 56 c.p.a., per l'esecuzione di un'ordinanza cautelare del collegio” (Cons. Stato, Sez. VI, decreto n. 3479/2016);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'istanza ex art. 56 c.p.a.;

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 19.09.2022, ore di rito.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo il giorno 31 agosto 2022.

Il Presidente
Guglielmo Passarelli Di Napoli

IL SEGRETARIO